



Produzione

Sede Nazionale
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma
Tel. 06/441881 - Fax 06/44249511-513-518-516
produzione@cna.it – www.cna.it

Sede di Bruxelles
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219
bruxelles@cna.it

FAQ SERRAMENTI SUPERBONUS/ECOBONUS/BONUS CASA

➔ **Entrata in vigore del decreto e data inizio lavori?**

il decreto del 6 agosto “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici” <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg> definisce i nuovi requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali (superbonus al 110%, ecobonus, bonus casa e bonus facciata).

Ai sensi dell’articolo 12 del Decreto requisiti tecnici i nuovi requisiti tecnici dei serramenti e i massimali di costo (Allegato E e Allegato I) si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del provvedimento, ovvero dal 6 ottobre 2020.

Agli interventi la cui data di inizio lavori sia antecedente la data di entrata in vigore del suddetto decreto si applicano le disposizioni del decreto 19 febbraio 2007 (ovvero i precedenti limiti di trasmittanza termica). In merito a cosa si intenda con data inizio lavori e relativa documentazione comprovante, in seguito ad un **passaggio informale con l’ENEA**, ci è stato suggerito che la data di inizio lavori possa essere indicata dall’utente che accede alle detrazioni attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla documentazione da trasmettere. In tale dichiarazione si farà riferimento al fatto che come data inizio lavori fa fede la data del preventivo.

Vi ricordo che, per la sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, l’asseverazione del tecnico che è richiesta per il superbonus 110% può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o assemblatore o installatore dei serramenti che attesti il rispetto dei requisiti tecnici in relazione ai nuovi valori di trasmittanza termica. In tal caso l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo dell’Allegato I. Per gli interventi soggetti a detrazione al 110% è il progettista che determina il valore minimo di trasmittanza termica e la congruità dei costi.

➔ **Che cosa si considera oscurante nel massimale di 750€?**

Con oscurante si intende persiana, tapparelle, scuro e altri componenti indicati nella norma UNI EN 13659

➔ **Nel massimale va considerata anche la posa in opera? **NOVITÀ****

Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Mise con il decreto requisiti tecnici. Tali massimali possono essere utili anche in caso di ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei prezziari locali.

A tal proposito l’Allegato I al decreto requisiti prevede che:

“I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie”, con la conseguenza che per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre bisogna tener conto che il massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

➔ **Che cosa considero come infisso totale per il calcolo dei massimali?**

Ci sono diverse modalità di misurazione del costo a mq dei serramenti. Per gli interventi al 110% il riferimento è al prezziario regionale o DEI che prevedono criteri *ad hoc* di misurazione. Per gli interventi fuori dal 110% (nel nostro caso la mera sostituzione di infissi in ecobonus) non c’è alcun



Produzione

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma
Tel. 06/441881 - Fax 06/44249511-513-518-516
produzione@cna.it – www.cna.it

Sede di Bruxelles

36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219
bruxelles@cna.it

riferimento. L'indicazione che si può dare è la seguente: non usare la luce architettonica ma esterno telaio oppure esterno aletta o coprifilo.

- **I requisiti minimi di trasmittanza si calcolano per ogni singolo infisso, come sembra dall'interpretazione della norma oppure possono calcolati in riferimento all'intera fornitura di infissi la cui media sia in linea con i predetti minimi?**

I requisiti di trasmittanza si calcolano sul singolo serramento oggetto di fornitura o su un serramento campione di dimensioni fissate dalla norma della marcatura CE, UNI/EN 14351- 1. Questa possibilità è prevista dai vademecum di Enea e dalle FAQ del MISE relative al Decreto requisiti minimi del 2015. Misurare la trasmittanza termica sul serramento campione evita di avere problemi sulle piccole dimensioni.

